Legge regionale 20 giugno 1977 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Art. 30

(2)(3)(4)(5)(6)

In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - a richiesta degli interessati - contributi ventennali annui costanti nella misura dell' 8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a) e b).

(1)

L' ammontare della spesa ammissibile, ai fini suindicati non può essere, comunque, inferiore a lire 4 milioni.

Per la concessione del beneficio, gli interessati dovranno presentare all' Amministrazione regionale la documentazione prevista al predetto articolo 27 quinto comma, della presente legge.

Note:

1 Primo comma sostituito da art. 29, primo comma, L. R. 25/1978

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, primo comma, L. R. 25/1978

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 35/1979

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 3, L. R. 24/2005